



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- La domanda per i contributi sospesi va trasmessa entro il 30 settembre
- Credito d'imposta sanificazione al 15,6423%
- La non impugnabilità dell'accertamento con adesione alla luce delle recenti pronunce di Cassazione
- Il nuovo credito d'imposta sui pagamenti tracciabili ed il conseguente aggiornamento dei limiti all'utilizzo del denaro contante
- Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di agosto – seconda parte

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



9

Il Giudice ha sentenziato



..... 11

In breve..... 13

La domanda per i contributi sospesi va trasmessa entro il 30 settembre 13

Credito d'imposta sanificazione al 15,6423% 14

L'Approfondimento – 1 16

La non impugnabilità dell'accertamento con adesione alla luce delle recenti pronunce di
Cassazione 16

L'Approfondimento – 2 24

Il nuovo credito d'imposta sui pagamenti tracciabili ed il conseguente aggiornamento dei limiti
all'utilizzo del denaro contante..... 24

L'Approfondimento – 3 29

Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di agosto – seconda parte..... 29

L'angolo Informatico 34

L'accesso ad Internet – firewall - antivirus 34

Le prossime scadenze



..... 38

*Bissacco Barbara
Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
La Torre Giampiero
Lupi Flavio
Marcolla Alessandro
Moro Nicola*

*Tatone Alessandro
Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.it

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



Studio fattibilità 110%	IL SOLE 24 ORE 14.9.2020	È fondamentale uno studio di fattibilità con analisi dei costi/benefici per la fruizione del superbonus 110%. Il documento deve essere redatto da un perito, geometra, architetto o ingegnere. Le spese sullo studio della fattibilità possono fruire della detrazione 110% ma solo nel caso in cui i lavori siano effettivamente sostenuti.
Sconto 20% aliquota IMU	IL SOLE 24 ORE 14.9.2020	Gli enti territoriali possono stabilire una riduzione fino al 20% delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere tramite un'autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.
Aumenti di capitale e diritto di opzione	ITALIA OGGI 14.9.2020	Con la conversione del D.L. 76/2020 è stato previsto fino al 30.06.2021 che tutte le società di capitali potranno deliberare aumenti di capitale in denaro o in natura tramite maggioranze semplici, sempre che partecipi all'assemblea almeno il 50% del capitale sociale.
Canoni comunali dal 2021	IL SOLE 24 ORE 15.9.2020	La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto il canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria istituito da Comuni, Province e Città metropolitane. Questo canone sostituirà dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e quello di all'art. 27 del Codice della strada limitatamente alle strade di competenza di Comuni e Province.
Asseverazioni e responsabilità professionali	IL SOLE 24 ORE 15.9.2020	Le responsabilità del professionista asseverante sono diverse, penali, civili, deontologiche/disciplinari e amministrative.

superbonus 110%		<p>Per il superbonus le asseverazioni sono distinte in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asseverazione sul possesso di adeguata polizza assicurativa - Asseverazione sulla congruità della spesa ammessa a detrazione, suddivisa per importo dei lavori e importo delle prestazioni professionali (con suddivisione in stati d'avanzamento); - Asseverazione sull'effetto della riduzione del rischio conseguito mediante l'intervento progettato.
Domanda rate per versamento contributi INPS	IL SOLE 24 ORE 15.9.2020	Come già comunicato con il nuovo messaggio 3331 l'INPS ha affermato che per coloro che intendono versare i contributi rinviati in modo rateale è necessario fare domanda di rateizzazione tramite il servizio online accessibile dalla pagina "Covid-19: domanda di rateizzazione dei contributi sospesi". La domanda va presentata entro il 30.09.2020
Risorse per il Fondo per il Terzo settore	IL SOLE 24 ORE 15.9.2020	Il Decreto Rilancio ha incrementato di 100 milioni di euro le risorse del Fondo per il Terzo settore (che era stato istituito dall'art. 72 D.Lgs. 117/2017). Il D.M. 93/2020 ha definito le aree di attività e i beneficiari per l'assegnazione di tali fondi.
Versamento dei premi INAIL sospesi	IL SOLE 24 ORE 16.9.2020	L'Inail con la circolare n. 35/202 ha fornito indicazioni operative relativamente all'ulteriore rateizzazione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi e alla proroga della riscossione coattiva, disposizioni che sono contenute nel Decreto Agosto. Sono stati istituiti 16 nuovi codici da utilizzare per esporre il versamento in F24 dei premi sospesi.
Superbonus e accordi con le società di revisione	IL SOLE 24 ORE 16.9.2020	Si segnala che sono in corso accordi tra banche e le quattro più grandi società di revisione al mondo. L'approccio usato per affrontare il mercato che si sta formando si basa su il controllo delle procedure per ottenere il superbonus e i servizi collegati.
Pignoramenti conto	IL SOLE 24 ORE	Il Decreto Semplificazioni ha introdotto per

corrente	16.9.2020	gli enti locali la possibilità di accedere alle informazioni dell'Anagrafe tributaria relativamente a conti correnti e altri rapporti finanziari così da consentire un recupero maggiormente semplificato delle somme pignorare.
Superbonus 110 limite 2 immobili	IL SOLE 24 ORE 17.9.2020	L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le sue Faq sul tema del Superbonus 110% in particolare ha chiarito che è possibile superare la limitazione delle 2 unità immobiliari prevista per le persone fisiche mediante il coinvolgimento del sostenimento delle spese relative agli interventi agevolati gli altri possessori o detentori delle unità immobiliari come potrebbe essere la stipula e la registrazione di un contratto di comodato prima dell'inizio dei lavori.
Tassi dei mutui sotto lo 0,50	IL SOLE 24 ORE 17.9.2020	Segnaliamo un abbassamento generalizzato dei tassi dei mutui, nello specifico è stata superata in diminuzione la barriera dello 0,5%, il Tan è arrivato fino a un minimo dello 0,3% mentre il Taeg si è assestato sullo 0,44% sul tasso variabile e sullo 0,63% sul tasso fisso
Cessione al locatore del credito d'imposta sugli affitti	IL SOLE 24 ORE 18.9.2020	Il credito d'imposta per i canoni di locazione riguarda i contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni (tale requisito non è richiesto per alberghi, agriturismi e agenzie di viaggio/tour operator), in presenza di un calo di fatturato di almeno il 50% nei mesi marzo, aprile, maggio e giugno 2020 sul corrispondente del 2019. Si ricorda che la Circolare 25/E/2020 ha confermato che il credito spetta anche sugli immobili di categoria catastala abitativa purché impiegati come beni strumentali del conduttore. Si ricorda infine che il credito d'imposta è pari al 60% del canone di ciascuno dei quattro mesi in cui si è verificato il calo del fatturato. Il credito d'imposta si utilizza con modello F24 con codice tributo 6920 senza limiti annuali e può essere ceduto al locatore con previa accettazione da parte di quest'ultimo.

<p>Versamento imposta entro ottobre con lo 0,8%</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 18.9.2020</p>	<p>Un emendamento al Decreto Agosto prevede che i contribuenti ISA e collegati che non hanno versato alla scadenza del 20.08.2020 per il saldo annuale dei redditi del 2019 e la prima rata di acconto per il 2020 potranno eseguire il pagamento entro il 30.10.2020 con la maggiorazione dello 0,8%. Tale scadenza sarà valida solo per i contribuenti che hanno registrato una riduzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019.</p>
<p>Accesso autonomo dall'esterno per fruire del superbonus 110%</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 18.9.2020</p>	<p>I requisiti tecnici contenuti nel decreto firmato dal ministro dello Sviluppo Economico risultano assai restrittivi sulla definizione di "accesso autonomo dall'esterno" delle unità immobiliari in quanto limita l'accesso al superbonus del 110% per molti appartamenti funzionalmente indipendenti situati ai piani terra dei condomini.</p>
<p>Superbonus 110% esclusioni per edifici non residenziali</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 18.9.2020</p>	<p>Le persone fisiche, imprese e professionisti che detengono un'unità immobiliare non residenziale costituente un edificio non possono beneficiare del superbonus del 110%. Se invece l'unità immobiliare non residenziale è all'interno di un condominio possono beneficiare del superbonus del 110% solo per i lavori sulle parti comuni condominiali a patto che il condominio sia prevalentemente residenziale.</p>
<p>Superbonus 110% e assemblea condominiale</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 18.9.2020</p>	<p>Il D.L. 34/2020 con l'art. 119 comma 9-bis ha previsto che in assemblea condominiale i lavori progettati per ottenere il superbonus possono essere approvati dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.</p>
<p>Contributo fondo perduto esportazione</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 18.9.2020</p>	<p>Simest ha reso disponibili le procedure per la richiesta del 50% del contributo a fondo perduto concesso alle imprese che esportano, previsto per fronteggiare l'emergenza coronavirus.</p>

Bando “donne in campo”

ITALIA OGGI
18.9.2020

È operativo il bando “Donne in campo” che è gestito dall’ISMEA che consente la concessione di mutui a tasso zero a favore di progetti di investimento presentanti da imprenditrici agricole.

L'Agenzia interpreta



Codice tributo per il credito d'imposta sanificazione	RISOLUZIONE N. 52/E DEL 14.9.2020	L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6917" per l'utilizzo del credito d'imposta per spese di sanificazione nel modello F24 (i limiti percentuali sono quelli fissati con il provvedimento n. 302831/2020)
Commissioni di intermediazione comprese nel costo delle azioni	INTERPELLO N. 343 DEL 15.9.2020	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le commissioni di intermediazione applicate sulla compravendita di azioni sono da considerarsi costi inerenti l'operazione in quanto incidenti in diminuzione del corrispettivo effettivamente percepito.
Aliquota IVA ridotta per impianto solare	PRINCIPIO DI DIRITTO N. 15 DEL 14.9.2020	L'Agenzia delle Entrate chiarisce che è applicabile l'IVA al 10% per gli impianti Csp (concentring solar power) in quanto sono assimilati agli impianti fotovoltaici
Credito d'imposta professionista in sublocazione	INTERPELLO N. 365 DEL 15.9.2020	L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che può accedere al credito d'imposta (art. 28 D.L. 34/2020) con riduzione del reddito il professionista che conduce in sublocazione una stanza adibita all'esercizio della propria attività.
Contratti online soggetti a tributo	INTERPELLO N. 351-352-355 DEL 15.9.2020	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contratti formati e conclusi su piattaforma elettronica sono sempre soggetti ad imposta di bollo che deve essere accolta con contrassegno telematico o in modalità virtuale o con bonifico bancario dagli operatori economici.
Plafond IVA e leasing immobiliare	INTERPELLO N. 304 DEL 17.9.2020	L'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'esportatore abituale non può utilizzare il plafond IVA ai fini dell'acquisto di servizi di locazione finanziaria immobiliare senza l'applicazione dell'imposta.
Bonus sanificazione chiarimenti	INTERPELLO N. 361-362-363 DEL 17.9.2020	L'Agenzia delle Entrate riguardo il credito sanificazione ha chiarito che non agevolabile l'installazione di un ascensore; ha ritenuto invece agevolabili le spese edilizie per il ripristino della

pavimentazione e il rifacimento dell'impianto elettrico in seguito agli interventi edili necessari per rendere la struttura in linea con le prescrizioni sanitarie anti Covid; infine ha escluso dalle spese agevolabili quelle sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza. Se tali spese sono state indicate nella comunicazione non potranno comunque essere considerate ai fini della spettanza del credito d'imposta e del relativo utilizzo.

Esenzione IVA solo per prodotti "disinfettanti"

INTERPELLO
N. 370
DEL 17.9.2020

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che saponi e gel igienizzanti classificati come prodotti cosmetici non sono "disinfettanti per mani" e pertanto non possono godere dell'esenzione IVA anti Covid 19 e quindi subiscono l'applicazione dell'aliquota del 22%.

Il Giudice ha sentenziato



<p>Fatturazione inesistente amministratore di fatto</p>	<p>C.T.R. DEL LAZIO SENTENZA N. 1387/2020</p>	<p>La C.T.R. del Lazio ai fini del recupero dell'IVA e delle imposte dirette stabilisce che il ruolo di amministratore di fatto deve essere effettivamente provato inserendo nel Pvc riscontri, dichiarazioni di terzi ecc..</p>
<p>Notifica tramite posta ordinaria</p>	<p>CASSAZIONE ORDINANZA N. 16997 DEL 13.08.2020</p>	<p>La Cassazione ha affermato che le amministrazioni comunali e tutti gli altri enti impositori possono notificare ai contribuenti gli atti tributari direttamente a mezzo posta ordinaria. Non è richiesta in questi casi la relata di notifica ma è sufficiente la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario.</p>
<p>Omessa esibizione documenti</p>	<p>CASSAZIONE ORDINANZA N. 17364 DEL 19.08.2020</p>	<p>La Cassazione ha affermato che l'omessa esibizione dei documenti da parte del contribuente sede amministrativa, ne determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa e solo ove l'amministratore dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi ed era stata accompagnata dall'avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza.</p>
<p>Riduzione Tari per servizio irregolare rifiuti</p>	<p>CASSAZIONE ORDINANZA N. 17334 DEL 19.08.2020</p>	<p>La Cassazione ha affermato che la Tari è dovuta in misura ridotta nel caso il servizio raccolta dei rifiuti non viene svolto in maniera regolare.</p>
<p>Estinzione società</p>	<p>CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 142/2020</p>	<p>La Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo che gli effetti dell'estinzione delle società ai fini fiscali siano differiti di 5 anni dalla loro cancellazione del Registro delle Imprese così come previsto dall'art. 28 D.Lgs. 175/2014 in quanto tale periodo corrisponde ai termini ordinari di controllo e accertamento tributario e di notifica dei relativi atti direttamente dall'originario debitore.</p>

Controlli su omesso versamento ritenute	CASSAZIONE SENTENZA N. 25988/2020	La Cassazione ha affermato che l'imprenditore non può essere condannato per omesso versamento delle ritenute sulla sola base di controlli a campione sulle certificazioni.
Responsabilità per F24 falso	CASSAZIONE SENTENZA N. 26087/2020	La Cassazione ha affermato che risponde per l'indebita compensazione come concorrente nel reato e a titolo di dolo eventuale il professionista che ha trasmesso il modello F24 falso anche se l'illecito è stato ideato dall'imprenditore.
Dichiarazioni IVA false e la responsabilità del commercialista	CASSAZIONE SENTENZA N. 26089/2020	La Corte di Cassazione ha affermato che è sufficiente l'invio telematico di false dichiarazioni IVA con l'apposizione di un visto di conformità falso per ritenere corresponsabile il commercialista nel reato.
Tassazione per trasparenza soci società di persone	CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 201 DEL 18.09.2020	La Corte Costituzionale ha affermato che non viola alcun principio costituzionale la norma fiscale che prevede la tassazione per trasparenza dei soci delle società di persone per i redditi non effettivamente percepiti.

In breve

La domanda per i contributi sospesi va trasmessa entro il 30 settembre

di Alberto De Stefani

Con il DL. 34/2020 il Legislatore ha sospeso i versamenti tributari/contributivi degli articoli 61 e 62 del DL. 18/2020 e dell'articolo 18 del DL. 23/2020, prevedendo la ripresa dei versamenti al 16.09.2020.

Per beneficiare della sospensione del versamento dei contributi previdenziali prevista per gli artigiani e i commercianti, l'INPS, con il Messaggio n. 3331 del 14.09.2020, ha recentemente chiarito che occorre presentare domanda in via telematica entro il 30 settembre, fermo restando la ripresa dei versamenti al 16.09.2020.

Al 16 settembre è stato possibile optare per tre diverse soluzioni:

- versare gli interi importi sospesi in un'unica soluzione;
- rateizzare gli importi in quattro rate mensili, di cui la prima il 16.09.2020;
- versare il 50% delle somme sospese al 16.09.2020 o in quattro rate mensili e il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili, con la prima rata entro il 16.01.2021 (articolo 97 Decreto Agosto).

L'INPS è poi intervenuta con il Messaggio n. 2871 del 20.07.2020 fornendo le modalità operative per quei contribuenti che hanno scelto di versare in un'unica soluzione o in massimo di quattro rate, in base a quanto stabilito dal DL. 34/2020.

Con il successivo messaggio n. 3274 del 09.09.2020 ha invece fornito chiarimenti in merito alla possibilità introdotta dal DL. 104/2020, ovvero quella di versare al 16.09 il 50% degli importi sospesi (o in 4 rate) e il restante 50% a partire dal 16.01.2021 con un massimo di 24 rate mensili.

In entrambi i messaggi, l'INPS ha chiarito che per la ripresa dei contributi IVS fissi 2020 e per i contribuenti iscritti alla Gestione separata INPS, è necessario presentare una domanda in via telematica (la stessa vale anche come domanda di rateazione) accedendo al sito dell'INPS e seguendo questi passaggi: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19".

Credito d'imposta sanificazione al 15,6423%

di Alberto De Stefani

Questo breve articolo analizza il provvedimento n. 302831 emanato dall'Agenzia delle Entrate il 09/09/2020, dove è stata definita la percentuale massima di fruizione dell'agevolazione prevista per l'acquisto dei dispositivi di protezione e per la sanificazione dei luoghi di lavoro, precedentemente introdotta dall'articolo 125 del DL. 34/2020. La percentuale è del 15,6423%.

Si ricorda che per poter beneficiare dell'agevolazione, era necessario comunicare l'ammontare delle spese sostenute entro il 07.09.2020. Tale procedura è stata stabilita con il provvedimento n. 259854 del 10.07.2020 emanato dall'Agenzia delle Entrate.

Tutti si aspettavano che il credito fosse pari al 60% delle spese sostenute e contenute nella comunicazione inviata all'Agenzia, con l'unico limite dei 60.000 euro come massimo credito d'imposta richiedibile.

Tuttavia, per poter rispettare il limite complessivo previsto di spesa (200 milioni di euro) e considerate le comunicazioni ricevute dai contribuenti, l'Agenzia, con il provvedimento qui analizzato, ha dovuto stabilire una quota percentuale dei crediti effettivamente utilizzabili.

La percentuale ottenuta del 15,6423% è data dal rapporto tra il tetto massimo di spesa prevista (200 milioni di euro) e l'ammontare dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni presentate entro lo scorso 07.09.2020 (1.278.578.142 euro).

In poche parole, si godrà del credito d'imposta nella misura pari al 15,6423% sul 60% di spesa sostenuta. Tale credito sarà visibile nel cassetto fiscale, nell'area riservata.

Il credito d'imposta può essere utilizzato direttamente o ceduto.

Nel primo caso, può essere riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui si è sostenuta la spesa o, diversamente, utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'articolo 17 D.lgs. 241/97, *“a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento”*.

La seconda possibilità concessa è quella della cessione del credito. Come stabilito dall'articolo 122 del DL. 34/2020 e dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 259854/2020, il credito può essere ceduto ad altri soggetti, istituti di credito o intermediari finanziari, entro il prossimo 31.12.2021.

È il soggetto cedente che dovrà comunicare la cessione del credito, attraverso l'area riservata nel sito dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal 14.09.2020.

Per concludere, considerando che il credito calcolato in previsione delle spese sostenute potrebbe essere maggiore del credito effettivamente spettante, è opportuno attendere il 01.01.2021 per compensare o cedere il relativo credito

L'Approfondimento – 1

La non impugnabilità dell'accertamento con adesione alla luce delle recenti pronunce di Cassazione

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

Con la sentenza n. 4409/2020 e l'ordinanza n. 4566/2020 la Suprema Corte ha confermato il principio di non impugnabilità dell'accertamento di adesione, soffermandosi al contempo su alcune questioni degne di attente riflessioni.

In particolare:

- nella sentenza n. 4409/2020 i giudici di Cassazione hanno ribadito il principio già espresso nella sentenza n. 20577/2019 secondo cui ***“In materia tributaria, la definizione dell'accertamento con adesione su istanza del contribuente ai sensi del Dlgs n. 218/1997, determina la intangibilità della pretesa erariale oggetto del concordato intervenuto tra le parti, sicché risulta normativamente esclusa per il contribuente la possibilità di impugnare simile accordo e, a maggior ragione, l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, sino a quando non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente”***;
- nell'ordinanza n. 4566/2020 gli Ermellini, pur confermando i principi enunciati nella sentenza n. 4409/2020, evidenziano che nel caso sottoposto a giudizio sussistono alcuni elementi che portano a giudicare la questione in modo diverso. Di fatto, la Suprema Corte ribadisce dapprima il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale ***“In materia tributaria, una volta che sia stato definito l'accertamento con adesione, ai sensi del Dlgs n. 218/1997, con fissazione anche del “quantum debeatur”, al contribuente non resta che eseguire l'accordo, mediante il versamento di quanto da esso previsto, risultando normativamente esclusa la possibilità di impugnare simile accordo e, a maggior ragione, l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, sino a quando non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato. È, quindi, inammissibile il ricorso contro l'avviso di accertamento proposto***

dopo la firma del concordato fiscale¹.

Tuttavia, la stessa giurisprudenza di legittimità rileva che nel caso di specie il contribuente ricorrendo alla procedura ex art. 5 del Dlgs n. 218/1997² aveva chiuso la diatriba consegnando il verbale di adesione entro 30 giorni, beneficiando della riduzione di 1/8 delle sanzioni. Ad oltre 3 anni di distanza e non entro i consueti 60 giorni previsti dall'art. 5-bis, comma 2 del Dlgs n. 218/1997³, l'Amministrazione Finanziaria notificava, però, alla società l'atto di adesione con il quale venivano irrogate sanzioni pari a 1/6 e non a 1/8, più interessi di mora addebitati a seguito del ritardo della stessa Amministrazione Finanziaria. Per questi motivi il contribuente impugnava l'atto di adesione contestando gli importi addebitategli dall'Agenzia delle Entrate.

Ebbene, sulla base di questi fatti la Corte ha riconosciuto al contribuente la possibilità di impugnare ***“l'atto di definizione” per “far valere la non corrispondenza tra gli importi in esso esposti e quelli dovuti per effetto dell'acquiescenza prestata al pvc. Una diversa interpretazione che precluda ogni tipo di sindacato anche quando l'ufficio formalizzi un atto di definizione contenente contestazioni manifestamente erronee si tradurrebbe in una limitazione dei diritti del contribuente sanciti dall'art. 24, Costituzione”***.

Per i giudici, infatti, ***“la lettura del Dlgs. n. 546/1992, art. 19 si deve interpretare estensivamente identificando tra gli atti impugnabili tutti quelli che, a prescindere dal loro nome, avanzino una pretesa tributaria nei***

¹ In tal senso depone la sentenza di Cassazione n. 10086/2009.

² L'art. 5 del Dlgs n. 218/1997 prevede che: “1. L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti;
- d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).

3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario”.

³ L'art. 5-bis, comma 2 del Dlgs n. 218/1997 stabilisce che: “L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7”.

confronti del contribuente⁴.**LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L'accertamento con adesione è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario che in linea di principio:

- può essere utilizzato, senza preclusioni di sorta da tutti i contribuenti;
- coinvolge tutte le categorie reddituali, compresi i sostituti d'imposta;
- non contempla cause di inammissibilità e/o esclusione;
- consente la definizione delle liti anche in presenza di dichiarazione omessa e/o di reati di frode fiscale.

Si osserva, inoltre, che l'adozione da parte del Legislatore nell'art. 1 del Dlgs n. 218/1997⁵ del termine "**definizione**" sta chiaramente a significare che il nuovo imponibile, ovvero l'esito dell'accordo di adesione non può essere:

- modificato e/o integrato da parte del Fisco, salvo il verificarsi delle particolari condizioni, ex art. 2, comma 4 del Dlgs n. 218/1997, di cui vedremo in seguito;
- impugnato dal contribuente.

In termini generali, quindi, il perfezionamento dell'accertamento con adesione ha carattere di "**definitività**".

La locuzione "**in termini generali**" non è stata utilizzata "**a caso**", perché al fine di contemperare l'esigenza del contribuente di chiudere con certezza la propria posizione fiscale per uno o più periodi d'imposta e l'interesse dell'Erario a recuperare a tassazione il maggior imponibile possibile, il Legislatore ha introdotto, con l'art. 2, comma 4 del Dlgs n. 218/1997, la possibilità di effettuare ulteriori accertamenti, anche dopo la definizione agevolata della pretesa tributaria, laddove ricorrono le seguenti condizioni:

- sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi che consentano di accertare un maggior reddito imponibile superiore al 50% di quello definito e comunque non inferiore a € 77.468,53;
- la definizione ha riguardato un accertamento parziale;

⁴ Dello stesso avviso le sentenze di Cassazione n. 17202/2009, n. 1473/2010, n. 15946/2010 e n. 8663/2011.

⁵ L'art. 1 del Dlgs n. 218/1997 afferma che: "1. L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti.

L'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale, può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti".

- qualora la definizione dei partecipanti in società di persone e associazioni professionali abbia riguardo esclusivamente ai redditi di partecipazione;
- qualora, successivamente alla definizione, venga accertato un maggior reddito nei confronti delle società di persone o equiparate alle quali partecipa il soggetto che ha definito l'accertamento con adesione.

Segnaliamo, infine, che la possibilità di richiamare una delle condizioni sopra elencate non è incondizionata. Per l'utilizzo di dette condizioni devono, infatti, essere soddisfatti i requisiti riportati nella sottostante tabella.

La possibilità di richiamare le condizioni di cui all'art. 2, comma 4 del Dlgs n. 218/1997

<p>Sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi</p>	<p>Per richiamare questa condizione deve contemporaneamente essere presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sopravvenuta conoscenza di elementi utili all'accertamento; • gli esiti dell'attività accertatrice devono essere superiori al limite previsto dalla norma. Nello specifico, il documento di prassi n. 235/E/1997 precisa che “...il limite del 50% va commisurato al “reddito definito” e non al “maggior reddito definito”, con la conseguenza che, una volta effettuata la prima rettifica, anche l'ammontare dichiarato concorre a determinare la soglia oltre la quale è possibile effettuare accertamenti integrativi”.
<p>Accertamenti parziali ex artt. 41-bis del DPR n. 600/1973 e 54, comma 5 del DPR n. 633/1972</p>	<p>A titolo esemplificativo, un PVC il cui avviso di accertamento è notificato parzialmente dà la possibilità all'Ufficio di notificare un ulteriore accertamento, anche in forza di altri accessi, ispezioni e verifiche o altre attività istruttorie, senza incontrare i limiti della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi per l'integrazione o la modificazione in aumento.</p> <p>Analogamente un accertamento fondato su indagini</p>

	finanziarie può assumere il connotato di parzialità con le conseguenze sopra viste.
Redditi da partecipazione	La definizione agevolata dei redditi da partecipazione non esclude la possibilità per l'Erario di accertare altre categorie di reddito dello stesso contribuente.
Ulteriore reddito accertato nelle società di persone o equiparate	L'ulteriore accertamento nei confronti delle società di persone o equiparate potrà avere ad oggetto solo il maggior reddito da partecipazione attribuibile al socio o all'associato in conseguenza dell'accertamento effettuato nei confronti della società o associazione.

L'IMPOSSIBILITÀ DI MODIFICARE L'ATTO DI ADESIONE REDATTO

Come stabilito dall'art. 2, comma 3 del Dlgs n. 218/1997 una volta definito, l'accertamento con adesione non può essere impugnato, integrato o modificato dall'Ufficio, ad eccezione delle ipotesi previste dal successivo comma 4.

Sulla questione dottrina e giurisprudenza di legittimità sono dello stesso avviso.

In dottrina si è rilevato, infatti, che **“tale efficacia preclusiva, più che un effetto, è un logico corollario del fatto che l'ufficio e il contribuente hanno concordemente riconosciuto l'esattezza dell'accertamento”**.

Ferma è anche la posizione della Suprema Corte che dalla prima all'ultima sentenza pronunciata ha sempre confermato il principio di non impugnabilità dell'atto di adesione.

Si prendano a riferimento in tal senso:

- la sentenza di Cassazione n. 18962/2005 dove gli ermellini hanno affermato che l'accertamento delle imposte e dei redditi definito dal contribuente tramite accertamento con adesione non può essere oggetto, da parte del contribuente, di una successiva domanda di rimborso di quanto precedentemente versato. In particolare, la Corte ha rilevato che **“al riguardo è da ritenersi che, una volta comunque rideterminato, in via di adesione, il reddito imponibile e assolto dalla società a quanto dovuto (ai fini dell'Irpeg e dell'Illor) sul reddito così rideterminato non possono essere prese più in considerazione delle istanze di rimborso afferenti l'annualità definita, pena l'alterazione, in contrasto con quanto disposto dall'art. 2, comma 3, Dlgs n. 218/1997, della misura della**

base imponibile concordata fra le parti. Invero, l'art. 1, Dlgs n. 218/1997 stabilisce che l'accertamento delle imposte sui redditi (e dell'imposta sul valore aggiunto) può essere definito con adesione del contribuente; e l'art. 2, comma 3, della indicata fonte normativa stabilisce, per quanto qui rileva, che "l'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione" e che lo stesso "non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio..." (salvo i casi, che qui non ricorrono, di cui al comma 4 del citato art. 2)". Da tale dettato normativo "si ricava chiaramente che, da parte del contribuente, il reddito definito con adesione non può successivamente essere mai rimesso in discussione. Pertanto, deve ritenersi erroneo il contrario convincimento al riguardo manifestato dai giudici di appello";

- la pronuncia n. 10086/2009 in cui i giudici di Cassazione oltre a confermare l'impossibilità di modificare l'atto di adesione sottoscritto, hanno distinto il momento dell'accordo dal successivo perfezionamento, rilevando che una volta raggiunta l'intesa, l'accertamento con adesione non può più essere oggetto di integrazioni e modifiche da parte del contribuente e né tantomeno da parte dell'Ufficio, che non può ugualmente modificarlo o integrarlo, salvo le tassative eccezioni previste dalla Legge.

Nella stessa sentenza la Suprema Corte precisa, inoltre, che Il perfezionamento della definizione si ottiene versando all'Erario quanto pattuito e solo a seguito del pagamento l'atto impositivo perde efficacia. Per queste ragioni **"una volta definito l'accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del quantum debeat, al contribuente non resta che eseguire (o, per usare lo stesso termine della legge, perfezionare) l'accordo, versando quanto da esso risulta; essendo normativamente esclusa la possibilità d'impugnare simile accordo e, a maggior ragione, quella d'impugnare l'atto impositivo oggetto della transazione; il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, finché non sia stata perfezionata la procedura, ossia non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato";**

- la sentenza n. 5138/2016 che confermando l'immodificabilità dell'atto di adesione ha negato la possibilità di richiedere eventuali rimborsi di quanto già versato all'Erario.

CONSIDERAZIONI FINALI

Dopo aver appurato che l'accertamento con adesione perfezionato ha carattere di definitività, ci soffermiamo su alcune considerazioni espresse dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 4566/2020, dove è stato precisato che **“la non corrispondenza tra gli importi in esso esposti e quelli dovuti “...si tradurrebbe in una limitazione dei diritti del contribuente sanciti dall'art. 24, Costituzione”**.

A tal riguardo evidenziamo che se è vero che ulteriori profili di illegittimità non hanno alcuna efficacia dopo il perfezionamento dell'atto, è altrettanto vero che nel caso oggetto dell'ordinanza n. 4566/2020 i rilievi effettuati dall'Amministrazione Finanziaria sono palesemente erronei.

Dando credito alla tesi resa dagli ermellini si potrebbe, quindi, ritenere valida la possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di autotutela una volta che l'errore è stato accertato.

Giova ricordare, però, che questa posizione non è ancora supportata da alcuna indicazione di prassi e per questi motivi non sembra poter essere oggetto di estensione per analogia.

In tal senso depone autorevole dottrina che afferma, infatti, che **“Se si dovesse verificare qualche situazione anomala questa sarebbe comunque eccezionale confermando il principio generale”**.

Si pensi a titolo esemplificativo all'ipotesi di un avviso di accertamento notificato al contribuente dall'Ufficio oltre i termini previsti dall'art. 43 del DPR n. 600/1973 e per il quale il contribuente ha dato adesione. È noto che in una siffatta situazione il contribuente non può richiedere annullamento in autotutela rilevando la decadenza del termine per procedere all'accertamento. Come si può vedere in questi casi rimane ferma l'impossibilità di impugnare, integrare o modificare l'atto di accertamento proprio per il carattere di definitività di questo strumento deflattivo del contenzioso, anche se a parere di parte della dottrina spetterebbe sempre ad un giudice rilevare la decadenza o meno del potere di accertamento.

Nonostante ciò, non si può fare a meno di evidenziare come queste pronunce di Cassazione, più o meno condivisibili, aprano una breccia all'intoccabilità dell'atto di adesione perfezionato, allargando, pertanto, l'ambito di applicazione dell'art. 19 del Dlgs n. 546/1992⁶ a tutti quegli atti che impongono una pretesa tributaria al contribuente.

⁶ L'art. 19 del Dlgs 546/1992 afferma che: “1. Il ricorso può essere proposto avverso:

- a) l'avviso di accertamento del tributo;
- b) l'avviso di liquidazione del tributo;

-
- c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
 - d) il ruolo e la cartella di pagamento;
 - e) l'avviso di mora;
 - e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del DPR n. 602/1973, e successive modificazioni;
 - e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del DPR n. 602/1973, e successive modificazioni;
 - f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell' art. 2, comma 2;
 - g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
 - h-bis) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;
 - i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l' indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20.

3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all' atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.

L'Approfondimento – 2

Il nuovo credito d'imposta sui pagamenti tracciabili ed il conseguente aggiornamento dei limiti all'utilizzo del denaro contante

di Francesco Capodicasa

PREMESSA

Nei primi mesi di questo 2020, per molti di noi certamente da dimenticare, professionisti e addetti ai lavori sono stati assorbiti dai numerosi continui provvedimenti e decreti che si sono resi indispensabili per sostenere i settori economici e le attività che hanno subito importanti flessioni causate dall'emergenza coronavirus.

Purtroppo per noi del settore, sebbene l'emergenza sanitaria almeno per il momento sembri essere superata, nuove previsioni normative, anche di carattere fiscale, hanno visto il loro debutto a far data dallo scorso 1° luglio.

Tra le tante, con il presente approfondimento, si vuole analizzare la novità introdotta dal collegato fiscale alla Legge di Bilancio per l'anno 2020 che, da un lato, prevede una nuova stretta all'utilizzo del denaro contante con il ritocco anche dell'importante impianto sanzionatorio per chi non rispetta i limiti mentre, dall'altro, vede debuttare un nuovo credito di imposta per gli esercenti arti, professioni e per le aziende che vuole incentivare all'uso di strumenti di pagamento tracciabili quali carte di credito, di debito e bancomat.

MODIFICHE AL REGIME DELL'UTILIZZO DEL CONTANTE

Con l'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 124/2019 viene modificato il precedente articolo 49, comma 1, D.lgs. 231/2007 che stabiliva il limite concesso all'utilizzo del contante.

Tale citato articolo (il 18) inserisce all'articolo 49 il nuovo comma 3-bis che introduce due progressive limitazioni fissando anche i momenti di entrata in vigore di tali limitazioni.

Nello specifico l'articolo riporta: *“a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di euro 2.000. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia son riferiti alla cifra di 1.000 euro”*.

È dunque pacifico che, alla data di pubblicazione del presente commento, sia già in vigore il limite all'uso del contante per euro 2.000. Tale soglia resterà in vigore sino alla fine del prossimo anno quando poi, salvo ulteriori modifiche, tale limite subirà un nuovo abbassamento alla soglia di euro 1.000.

A parere dello scrivente è importante cogliere la sottigliezza che si cela nella lettura della norma a riguardo delle suddette soglie: è infatti da intendersi oltre la soglia una movimentazione di importo “pari o superiore” a detti limiti.

Ne consegue che un pagamento in contanti di euro 2.000, ad oggi, non può considerarsi sotto soglia in quanto tale movimentazione sarebbe irregolare e passibile di sanzioni. Il limite dunque per il pagamento o il trasferimento in contanti è da intendersi pari al massimo ad euro 1.999,99.

Inoltre, la norma ad oggi in vigore è indirizzata a tutti i soggetti, anche ai privati cittadini. Quindi, ad esempio, se vi fosse passaggio di denaro anche solo tra parenti e/o amici, tale passaggio di contante non potrebbe essere superiore alle soglie citate poc'anzi.

A tali regole generali, come sempre capita in queste circostanze, sono previste delle eccezioni. La prima eccezione riguarda il prelevamento in contanti dal conto corrente: tali operazioni non sono soggette al limite di utilizzo del contante. IL MEF ha infatti chiarito, con apposita FAQ in tema di “prevenzione dei reati finanziari” che *“non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi”*.

La seconda eccezione invece riguarda il pagamento “rateale” in contanti, quando tali pagamenti sono singolarmente sotto soglia ma, nel loro totale, risultano oltre i limiti. In questa circostanza il MEF, sempre con apposita FAQ, ha chiarito che tale possibilità di pagamento (ratealmente in contanti) deve essere *“la conseguenza di un preventivo accordo negoziale scritto tra le parti”*.



Il Sig. Rossi acquista materiale vario per complessivi euro 3.000,00. Venditore e acquirente, si accordano verbalmente per il pagamento, a mezzo contanti, in 3 rate da euro 1.000,00 ciascuna. Tale comportamento è da considerarsi corretto? No, tale comportamento non è corretto ed è da considerarsi sanzionabile, in quanto, l'accordo non risulta essere stato posto per iscritto. Il frazionamento, per essere legittimo, deve risultare per iscritto (anche annotato in fattura o nel documento commerciale).



Il Sig. Rossi, acquista materiale vario per complessivi euro 5.000,00. Venditore e acquirente si accordano annotando tale accordo in calce alla fattura per il pagamento, a mezzo contanti, in 2 rate da euro 2.500,00 ciascuna. Tale comportamento è da considerarsi corretto? No, tale comportamento non è

corretto in quanto ciascuna delle rate è superiore al limite di utilizzo consentito per il contante. L'accordo di frazionamento, seppur annotato nella fattura o documento commerciale, non può prevedere che le singole rate siano di importo superiore alla soglia di utilizzo del contante.

IL NUOVO IMPIANTO SANZIONATORIO

Il regime sanzionatorio in essere, ritoccato dal Decreto Fiscale attraverso la modifica dell'articolo 63 del D.lgs. 231/2007, prevede ad oggi le seguenti sanzioni:

- da 2.000 a 50.000 euro per le violazioni contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
- da 1.000 a 50.000 euro per le violazioni contestate dal 1° gennaio 2022.

È importante sottolineare che, in caso di rilevazione di comportamento sanzionabile, tali sanzioni verrebbero erogate ad entrambi i soggetti in capo a cui l'infrazione viene contestata, quindi sia in capo al "cedente" che al "ricevente".

Come poi spesso capita, se il comportamento che costituisce infrazione finanziaria viene posto in essere da un cliente di uno studio professionale e se di tale comportamento il professionista è a conoscenza, anche questo soggetto "terzo" all'operazione incriminata è passibile di sanzione.

Ciò scaturisce dal fatto che il professionista ha l'obbligo di segnalare al MEF, attraverso gli appositi strumenti, i comportamenti scorretti di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, ad esempio nella registrazione della contabilità.

In caso quindi di rilevamento di una infrazione di cui indubbiamente il professionista, per il suo ruolo, non poteva non essere a conoscenza, oltre alle sanzioni alle "parti" che hanno dato vita al trasferimento di contante irregolare, vi sono le sanzioni da euro 3.000 ad euro 15.000 anche per il professionista che, infedelmente, non ha segnalato tale violazione al MEF.

IL NUOVO CREDITO DI IMPOSTA PER I PAGAMENTI TRACCIABILI

Nell'inasprire i limiti e nel ritoccare le sanzioni relativamente all'uso del contante, il nostro Legislatore ha previsto la classica "carota" dopo il bastone.

Nel caso di specie, la “carota” consiste nell’istituzione di un apposito nuovo credito di imposta per i costi sostenuti da professionisti e imprese per la “ricezione” di un pagamento elettronico. Si tratta, in sostanza, di un credito di imposta sulle commissioni addebitate dagli istituti di credito per l’utilizzo del POS in luogo del contante.

Tale credito, disciplinato dall’articolo 22 del D.L. 26/10/2019 n. 124, è riconosciuto nella misura del 30% delle commissioni gravanti sulle suddette transazioni ed è usufruibile da tutti i soggetti (professionisti e imprese) che hanno conseguito, nell’anno solare precedente, ricavi per l’ammontare massimo di euro 400.000.

Tale credito, che non concorre alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a mezzo F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Per una volta non sarà a carico dei nostri studi dover individuare l’importo via via utilizzabile ma saranno gli Istituti di Credito a comunicare, in base alle specifiche indicate nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 181301/2020, direttamente all’esercente l’importo del credito immediatamente utilizzabile.

Per l’utilizzo di tale credito, infine, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 48/E del 31/8/2020 ha istituito il codice tributo 6916 denominato *“Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”*.

Come poi specificato sempre in tale risoluzione, *“In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”*”.

Infine, è di fondamentale importanza ricordarsi che tale credito deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione fiscale del soggetto che ha beneficiato di tale credito riferita all’anno in cui è “sorto” il corrispondente credito.

Lo stesso credito, tra l’altro, dovrà essere riportato anche nel quadro RU delle dichiarazioni delle successive annualità sino a quando lo stesso non avrà esaurito il proprio utilizzo.

Ovviamente, trattandosi di un credito rilevato in tale quadro della dichiarazione, non sarà soggetto all'apposizione del visto da parte dei professionisti come invece accade per gli altri credi, oltre soglia, derivanti delle imposte sul reddito e dall'IRAP.

L'Approfondimento – 3

Gli interpelli dell'Agencia delle Entrate del mese di agosto – seconda parte

di Francesco Burzacchi

PREMESSA

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di agosto 2020, dall'Agencia delle Entrate.

INTERPELLO N. 263 DEL 12/08/2020 E INTERPELLO N. 266 DEL 17/08/2020 - ROTTAMAZIONE-TER ED ESTINZIONE PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

Con il presente interpello l'istante, soggetto a procedura esecutiva immobiliare dichiara di aver chiesto la conversione del credito e di aver rateizzato gli importi dovuti all'Agente della Riscossione, pagando tutte le rate dovute sino alla richiesta della definizione agevolata "rottamazione-ter" ex art. 3, c. 13, lett. b) D.L. 119/2018. L'istante chiede di sapere se il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate. L'Agencia delle Entrate rispondendo all'interpello n. 263 conferma che nel caso in cui non sia dato incanto con esito positivo, ovvero sia disposta l'assegnazione/aggiudicazione dei beni con soddisfazione immediata, con la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata la procedura di pignoramento immobiliare precedentemente avviata non prosegue e, con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione, possono dirsi estinti gli interventi dell'Agente della Riscossione nel pignoramento. Sempre l'Agencia delle Entrate con l'interpello n. 266 rettifica specificando che, il pagamento della prima rata della rottamazione-ter, non determina l'estinzione della procedura esecutiva attivata da terzi ma solamente il compimento di atti di proprio impulso nell'ambito della procedura. L'Agencia delle Entrate-Riscossione rimane legittimata a partecipare alla distribuzione delle somme derivanti alla procedura esecutiva.

INTERPELLO N. 267 DEL 21/08/2020 - RAVVEDIMENTO DELLA FATTURA ERRATA: DIRITTO DI RIVALSA DEL CEDENTE E DIRITTO A DETRAZIONE DEL CESSIONARIO DELLA MAGGIORE IVA

L'istante che nel corso del 2020 dichiara di aver versato unitamente alle relative sanzioni ed interessi, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, l'IVA che nel 2019

erroneamente non ha addebitato sull'effettuazione di cessioni, chiede chiarimenti circa la possibilità di addebitare, in via di rivalsa, l'IVA regolarizzata. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante che è possibile emettere una nota di variazione in aumento per addebitare l'IVA ed esercitare la rivalsa ma non secondo quanto previsto dall'art. 60, ultimo comma, D.P.R. 633/72 in mancanza di atto di accertamento divenuto definitivo ma, secondo quanto previsto dall'art. 26, co.1 del D.P.R. 633/72. In assenza di elementi di frode, il cessionario potrà esercitare il diritto alla detrazione delle maggiore IVA addebitata dal cedente mediante la nota di variazione in aumento.

INTERPELLO N. 268 DEL 25/08/2020 – ONERI AGGIUNTIVI MONETARI NEI PAGAMENTI DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

L'istante, società titolare di un rete di poliambulatori, chiede di sapere se l'onere aggiuntivo monetario addebitato con separata indicazione in fattura ai pazienti che non provvedono al pagamento del corrispettivo con carta di credito, previamente registrata sul suo sito, possa qualificarsi, ai fini IVA, prestazione accessoria ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 633/73, alla prestazione sanitaria ordinariamente soggetta al regime di esenzione ai sensi dell'art. 10, c. 1, n. 18), D.P.R. 633/73. L'Agenzia delle Entrate concorda con l'istante nel ritenere che l'onere aggiuntivo addebitato, costituisce il mezzo necessario per usufruire delle prestazioni sanitarie fatturate in regime di esenzione da IVA dalla società, qualificandosi così, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 633/73 ai fini IVA, quale prestazione accessoria alla prestazione sanitaria, di cui ne mutua il regime di esenzione. Però, chiarisce l'Agenzia delle Entrate che, l'onere aggiuntivo addebitato in fattura per le prestazioni sanitarie fatturate in regime di esenzione da IVA ai sensi dell' art. 10, c. 1, n. 18), D.P.R. 633/73, quando il paziente non provvede al pagamento del corrispettivo con carta di credito previamente registrata sul sito dell'istante, sia un onere amministrativo e come tale, non avendo natura sanitaria, non può fruire della detrazione prevista dall'art. 15, co. 1, lett. c) del D.P.R. 600/73.

INTERPELLO N. 269 E 270 DEL 25/08/2020 – ALIQUOTA IVA INTEGRATORI ALIMENTARI

Di risposta ai presenti interpelli, l'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante che opera nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari, che tale merce non è un prodotto che beneficia di per sé dell'aliquota IVA ridotta. La cessione degli integratori alimentari è soggetta a un'aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui i loro componenti siano

riconducibili ai prodotti indicati nella Tabella A, parti II, II-bis o III, allegate al D.P.R. 633/72 da cui consegue l'applicazione dell'aliquota IVA del 4%, del 5% o del 10 %.

INTERPELLO N. 271 E 272 DEL 25/08/2020 – ALIQUOTA IVA DISPOSITIVI MEDICI

Di risposta ai presenti interpelli, l'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante che opera nella produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici, chimici, dietetici, parafarmaceutici, nonché nella produzione e/o commercializzazione di dispositivi medici ed accessori quali software, ed hardware, che la classificazione merceologica di un prodotto, rientra nella competenza esclusiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ne determina, conseguentemente, l'individuazione dell'aliquota IVA applicabile.

INTERPELLO N. 276 DEL 26/08/2020 – COMPRAVENDITA IMMOBILIARE TRA CONIUGI

Con il presente interpello, l'istante dichiara di aver ricevuto dall'Agenzia delle Entrate in sede di accertamento un avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in quanto il marito, in comunione legale dei beni, ha acquistato da solo un immobile con i requisiti prima casa nonostante la moglie istante, possedesse già un immobile acquistato con i benefici prima casa. L'istante che ha poi provveduto a liquidare le imposte richieste dall'Ufficio e che, successivamente, insieme al marito, tramite apposito atto notarile, ha optato per il regime della separazione dei beni nei rapporti patrimoniali, chiede di sapere se può scomputare quanto versato nell'atto di liquidazione, dalle imposte dovute per l'acquisto dell'intera proprietà dell'immobile dal marito. L'Agenzia delle Entrate ritiene che le imposte di registro, ipotecaria e catastale, applicate dall'Ufficio a seguito della liquidazione avvenuta in sede di accertamento e, già corrisposte dall'istante, possano essere scomputate dalle relative imposte dovute in relazione all'atto di trasferimento che l'istante intende stipulare.

INTERPELLO N. 278 DEL 26/08/2020 – REGIME DEI REDDITI FONDIARI

L'istante che possiede in Italia molteplici immobili e che intende, tramite soggetti che gestiscono portali telematici specializzati quali Airbnb e Booking, locarli mettendo a disposizione le utenze, la fornitura iniziale di biancheria e la pulizia finale, chiede di sapere il corretto inquadramento ai fini delle imposte sui redditi, della descritta attività di locazione breve da svolgere su un totale di n. 7 immobili. L'Agenzia delle Entrate ritiene che l'attività di locazione breve, anche se esercitata su più unità immobiliari, per la quale ci si avvale dell'intermediazione di soggetti terzi che gestiscono siti internet specializzati

ed in relazione alla quale i servizi che vengono resi in aggiunta sono esclusivamente le utenze, la fornitura iniziale di biancheria e la pulizia finale, in assenza di un'organizzazione della stessa attività in forma di impresa ai sensi dell'art. 2082 del c.c., produce reddito fondiario ai sensi degli articoli 36 e 37 del TUIR e, rientra nel regime delle locazioni brevi in esame. Al fine di considerare l'attività di locazione imprenditoriale, è necessario la messa a disposizione di servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con le finalità residenziali degli immobili, quali, ad esempio, la somministrazione dei pasti, la messa a disposizione di auto o altri mezzi a noleggio, o l'offerta di guide turistiche o di altri servizi collaterali.

INTERPELLO N. 281 DEL 27/08/2020 – SISMA BONUS E ASSEVERAZIONE

L'istante che dichiara essere futuro acquirente di una unità immobiliare con relativa pertinenza derivante dalla demolizione e ricostruzione di un fabbricato, chiede se può fruire della detrazione "sisma bonus" anche se l'asseverazione non è stata depositata insieme alla richiesta di rilascio del permesso di costruire e, nel caso, avendo aderito al regime "forfetario", se può beneficiare della detrazione Irpef o comunque cedere il proprio credito all'impresa costruttrice. L'Agenzia delle Entrate, in relazione all'asseverazione chiarisce che l'istante potrà fruire della detrazione di cui al co. 1-septies, art. 16, D.L. n. 63 del 2013, a condizione che la predetta asseverazione sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata all'istante ai fini dell'accesso al beneficio in questione. In relazione alla possibilità di cedere il credito derivante dal sisma bonus, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'opzione può essere esercitata anche dai soggetti che aderiscono al regime "forfetario".

INTERPELLO N. 285 DEL 28/08/2020 – COSTRUZIONE DI UN'AUTORIMESSA PERTINENZIALE E INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Con il presente interpello, l'istante chiede di sapere se per fruire del nuovo limite di spesa concernente gli interventi di recupero dell'autorimessa pertinenziale all'abitazione principale, sia necessario il completamento dei lavori dell'abitazione principale. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che nell'ambito della detrazione dall'imposta lorda prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il contribuente può fruire di un nuovo limite di spesa per l'intervento di costruzione dell'autorimessa pertinenziale realizzato purché tale intervento sia realmente autonomo rispetto a quello dell'abitazione principale: non è

invece rilevante ai fini della fruizione dell'agevolazione che l'intervento sull'abitazione principale sia terminato prima che inizi quello dell'autorimessa.

INTERPELLO N. 286 DEL 28/08/2020 – DETRAZIONE PER INTERVENTO COMBINATO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

L'istante, unico proprietario di un edificio composto da 4 immobili distintamente accatastati, intende ristrutturare l'intero edificio preesistente con opere di miglioramento sismico e riqualificazione energetica, senza demolizione dell'immobile stesso, con frazionamento delle unità immobiliari in più unità abitative e cambio di destinazione d'uso in civile abitazione dei soli garage al piano terra e, inoltre, realizzare un corpo scala, vano ascensore esterno e giuntato al fabbricato. Per le opere di ristrutturazione sulle parti comuni dell'edificio preesistente, l'istante intende beneficiare delle detrazioni per intervento combinato di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica e pertanto chiede all'Agenzia delle Entrate se possa realmente fruire delle agevolazioni in commento. L'Agenzia delle Entrate, chiarisce all'istante che è possibile fruire della combinazione delle detrazioni unicamente sulla porzione esistente dell'edificio, poiché l'ampliamento si configura come nuova costruzione e non rientra nella fattispecie prevista dalla norma.

INTERPELLO N. 287 DEL 28/08/2020 – BONUS FACCIATE: SOSTITUZIONE DEL RIVESTIMENTO IN MOSAICO DELLE FACCIATE ESTERNE DI UN EDIFICIO IN CONDOMINIO

L'istante chiede se la sostituzione del rivestimento in mosaico delle facciate esterne di un edificio condominiale risalente agli anni '70, senza eseguire interventi di efficientamento energetico, possa fruire dell'agevolazione del "bonus facciate". L'Agenzia delle Entrate, sulla base degli elementi forniti dall'istante, conferma che il rivestimento in mosaico di un immobile costruito negli anni '70, collocato su tutto l'involucro del fabbricato, consente di attivare la clausola che permette di fruire del "bonus facciate".

L'angolo Informatico

L'accesso ad Internet – firewall - antivirus

di Daniele Ziantoni

Come accennato nell'articolo precedente, le reti dei sistemi informatici sono divise in due grandi parti, la LAN (di cui si è parlato nell'articolo precedente) e la WAN, ovvero il lato della rete aperto al resto del mondo.

Con la connessione alla rete mondiale (Internet) viene data agli utenti la possibilità di navigare tra gli immensi contenuti nonché di scambiarsi informazioni praticamente in tempo reale.

Come abbiamo già discusso negli articoli precedenti, la navigazione dei contenuti avviene con appositi programmi chiamati browser web.

Tuttavia non sono questi i programmi che consentono l'accesso ad Internet, questi programmi ne consentono la navigazione. Basta pensare al semplice programma di posta elettronica (Outlook, Mail, Thunderbird etc) il quale si collega attraverso la connessione si collega ai server di posta elettronica e scarica o invia le mail.

L'accesso ad internet avviene grazie al modem, lo strumento che prende il segnale in entrata e lo immette nella rete interna. Ci si rende quindi conto che questo rappresenta il punto di uscita per gli utenti della rete interna al mondo esterno. Tuttavia questo accesso può essere anche al contrario, ovvero che altri soggetti entrino all'interno della nostra rete.

INTERNET


Internet viene spesso associato al www delle pagine web. Internet però non è saltato la navigazione nei contenuti proposti dai siti web, è in realtà la connessione con la rete globale.

Basti pensare che molti programmi cloud consentono il loro utilizzo solo se connessi alla rete, in questo caso come si può ben capire la rete mondiale viene utilizzata non solo per la navigazione ma anche per lo scambio di informazioni.

Stessa cosa avviene quando si devono collegare due o più unità che fanno parte della stessa azienda e si devono scambiare informazioni tra di loro.

Pensiamo ad uno studio che ha due sedi, una a Roma e l'altra a Milano. Ciascuno studio al proprio interno ha la propria rete e lo scambio di informazioni avviene senza alcun problema all'interno della singola sede.

Si rende però necessario che le due sedi abbiano libero accesso alle informazioni di ciascuna in qualsiasi momento. Dobbiamo quindi collegare le due sedi e ovviamente è impossibile pensare di collegarle direttamente con un cavo.



Si ricorre quindi alla linea internet e grazie a essa viene creato una sorta di collegamento virtuali tra le due sedi. Ovviamente questo significa aprire delle porte specifiche destinate al particolare utilizzo e le informazioni che vengono scambiate tra le due sedi (transitando su una linea pubblica liberamente accessibile) dovranno essere criptate. Ciò è possibile grazie all'uso della VPN che crea questo collegamento virtuale e ne cripta lo scambio di informazioni.

FIREWALL

Abbiamo anche paragonato la rete ad un condominio, dove il portone di accesso lo divide dal resto del mondo. Abbiamo anche aggiunto che c'è la presenza di un portinaio il quale ha il compito di verificare tutti coloro che entrano all'interno del condominio.



fonte: <https://www.3cx.it/voip-sip/alg/>

Questa funzione è svolta dal firewall. Questo strumento pone quindi un muro tra la rete interna (la LAN) e la rete esterna (WAN) e ne sorveglia gli accessi.

Infatti non è strettamente necessario che non vi sia alcun accesso, possono essercene alcuni di autorizzati.

L'accesso "autorizzato" si ha mediante una combinazione di diversi fattori quali nome utente, password, programma di accesso e porta autorizzata.

Le porte sono quegli accessi aperti nel "muro" creato dal firewall attraverso le quali viene stabilita una connessione "remota" tra due utenze.

Sono proprio le porte uno dei maggiori punti critici di accesso alla rete ed è qui che, in base alla qualità del firewall, si riesce a monitorarne gli accessi.

Quando un tecnico interviene sul sistema informativo e "apre" una porta è come se forasse il muro creando quindi un varco non sorvegliato, ovviamente perché i virus possano entrare devono conoscere l'ubicazione del varco, ma potete ben immaginare che, visto il numero continuo di attacchi informatici respinti dal firewall, per questi ultimi trovare il varco nascosto è solo questione di tempo.

E' quindi buona norma impedire l'apertura di nuove porte e consentirle solo se strettamente necessario.

COLLEGAMENTO REMOTO

In questi tempi di Covid si fa un gran parlare di smart working e quindi di collegamento da casa con la realtà aziendale.

Abbiamo parlato nella sezione precedente della possibilità di collegare più sedi tra di loro grazie ad internet. Stessa cosa può avvenire per un singolo client (o postazione). La vera differenza tra queste due realtà è l'assenza di un firewall tra le due unità.

Il più delle volte questo problema viene aggirato (anche per motivi economici) tramite l'utilizzo del desktop remoto e con il collegamento al pc client dell'ufficio o al server. Questa soluzione per quanto sia la più economica sarebbe da scartare in quanto molto facile preda di hackeraggi.

Una soluzione interessante è l'uso di un software che simuli un firewall sul pc dell'utente in smart working e che quindi apra una linea VPN direttamente con l'azienda.

Il più delle volte questi programmi hanno un costo davvero minimo al fronte di una maggiore protezione dei dati.

ANTIVIRUS

Un altro strumento per monitorare lo stato della rete e dei dispositivi è l'antivirus, questo è un programma che viene installato nel pc e monitora costantemente i dispositivi al fine di individuare minacce.

L'attività svolta si può paragonare a quella di un medico.

Le minacce sono individuate analizzando l'interno di tutti i file e confrontandoli con una lista presente nell'archivio del programma.

Un altro sistema si basa sulla tipologia di file, i file utilizzati da applicazioni possono avere delle caratteristiche simili a quelle di un virus e per sicurezza il programma li blocca in quanto potrebbero essere virus sconosciuti.

La fase successiva delle operazioni sarà quella di porre in quarantena i file sospetti fino a che il software non è sicuro della loro integrità e non appartenenza ad un virus.

Altro sistema messo in piedi dall'antivirus stesso è quella di bloccare l'installazione e l'esecuzione di programmi al fine di impedire l'eventuale esecuzione di virus.

Ovviamente come nella realtà ogni giorno si scoprono nuovi virus e pertanto l'antivirus deve essere aggiornato con la lista e i relativi metodi per trovarli. Sempre come nella realtà i virus si adattano e cercano di trovare dei modi per non essere trovati dal programma, si crea quindi un circolo vizioso che porta ai continui aggiornamenti del programma stesso.

Ecco perché è fondamentale mantenere il programma costantemente aggiornato.

Le prossime scadenze



-
- 25 settembre 2020**
- INTRASTAT**
Termine di presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi relativi al mese precedente.
-
- 28 settembre 2020**
- DICHIARAZIONE IVA**
Termine entro il quale effettuare l'invio tardivo della dichiarazione annuale IVA 2020 (entro 90 gg dalla scadenza), applicando la sanzione ridotta
-
- 30 settembre 2020**
- MODELLO REDDITI 2020**
Termine entro il quale i soggetti non titolari di partita IVA che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione devono effettuare i relativi versamenti
-
- MODELLO 730**
Termine di presentazione del modello 730 precompilato e termine di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09
-
- IVA – ENTI NON COMMERCIALI**
Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
-
- RIMBORSO IVA ESTERA**
Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell'IVA aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti
-
- FATTURE ELETTRONICHE**
Termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche (Prov. Ag. Entr. 4.5.2020)
-

GRUPPO IVA - COSTITUZIONE

Termine di presentazione del modello per la costituzione del gruppo IVA (modello AGI/1), con efficacia dal 1.1.2021 (Prov. Ag. Entr. 19.9.2018)

CONTRATTI DI LOCAZIONE - IMPOSTA DI REGISTRO

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Termine di versamento della 1° o unica rata dell'imposta sostitutiva dovuta in relazione alla rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1.7.2020 (art. 137 D.L. 34/2020)

CARTELLE DI PAGAMENTO

Termine di pagamento scadenti nel periodo dal 8.3 al 31.8 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi di accertamento sospesi a seguito dell'emergenza Coronavirus
